



N. 56 del registro  
concessioni - anno 2010

N.A/ 60 /10 del repertorio

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI PESARO C.F.80032840417

### IL COMANDANTE DEL PORTO CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

Vista l'istanza presentata dal Sig. **CAPPELLI MASSARI Alessandro** nato a **Lucca (LU)** il **06.12.1944** in data **15.02.2010**;

Visti i pareri espressi dall'Intendenza di Finanza di.....con lettera N°.....del.....  
e dalla Dogana di.....con lettera N°.....del.....;

Visto il parere dell'Ufficio del Genio Civile - OO.MM. di..... espresso con lettera N°..... del.....;

Vista la precedente licenza n° **33/09** in data **28.05.2009**; Visto il D.M. 19/07/1989; Vista la L. n°494/93 e l'art.10 della L.449/97;

Visto il Piano degli Ormeggi approvato con Ordinanza n° 70/2004 in data 16.12.2004 della Capitaneria di Porto di Pesaro;

Visto l'art. 36 del Codice della Navigazione;

### CONCEDE

al Sig. **CAPPELLI MASSARI Alessandro** Codice Fiscale **CPPLSN44T06E715G**.....  
di occupare uno specchio acqueo ed un tratto di banchina nel Porto di Pesaro.....  
della superficie di metri quadrati **87,66 (ottantasettevirgolasessantasei)**.....  
situato nel Comune di Pesaro.....  
e precisamente **posto ormeggio zona D/25**.....  
allo scopo di **mantenere all'ormeggio la propria unità da diporto iscritta al n. PS-3370/D dei R.I.D. della Capitaneria di Porto di Pesaro, nonchè corpo morto e passerella per l'accesso all'unità**  
e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di **€ 329,17 (Trecentoventinove/17)** quale canone anno 2010.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi 12 (dodici) dal **01.01.2010** al **31.12.2010**.

Avendo il concessionario già pagato il canone impostogli, come da ricevuta N° // in data **26.04.2010** presso la **Equitalia Marche S.p.a. - Agenzia della Riscossione per la Provincia di Pesaro** - e la **tassa di registro di € 168,00 (centosessantotto/00)** in data **26.04.2010**.

Si rilascia la presente licenza alle condizioni che seguono.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, rimuovendo qualsiasi impianto o apprestamento ivi installato e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Marittima, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza a seguito di nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Capo del Compartimento Marittimo di Pesaro avrà, però, sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni di legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Capo del Compartimento Marittimo di Pesaro avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario sarà obbligato a sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, rimuovendo qualsiasi impianto o apprestamento ivi installato e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità Marittima, su semplice intimazione scritta del Capo del Compartimento Marittimo di Pesaro, che sarà notificata all'interessato, a termini di legge. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione di sgombero, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità Marittima avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo al recupero delle eventuali spese a carico del concessionario nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure qualora ne ricorrano i presupposti di legge, rivalendosi sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita degli impianti o apprestamenti non rimossi, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà ritenuto direttamente responsabile verso l'Amministrazione Marittima dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà realizzare opere, impianti o apprestamenti non consentite, né variare quelli ammessi; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà consentire il libero accesso, sia di giorno che di notte, presso l'area demaniale concessa al personale della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime, dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- 1) Il concessionario è direttamente responsabile della corretta manutenzione degli impianti e/o apprestamenti realizzati c/o il tratto di banchina in concessione, che devono essere mantenuti nello stato indicato nella specifica perizia tecnica prodotta ai fini del rilascio della presente concessione demaniale marittima;
- 2) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa possa derivare da parte di chiunque e per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dall'erosione marittima, da mareggiate o da qualsiasi altro evento;
- 3) Il canone applicato, è stato calcolato ai sensi della Legge n° 494/93, del D.M. 19/07/1989 e dell'art.10 L.449/97, ha carattere provvisorio e dovrà essere aggiornato annualmente con gli indici ISTAT previsti dai Decreti Ministeriali di cui all'art. 04 - punto 1, della Legge 494/93. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio;
- 4) Il sottoscritto concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle. Si impegna, inoltre, ad osservare tutte le norme in materia urbanistica ed ambientale espressamente imposte dai piani comunali e regionali.

### PAGAMENTO DEL CANONE

Canone provvisorio periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2010: € 329,17 (Trecentoventinove/17)  
(salvo conguaglio)

Validità prorogata fino al 31/12/2022 ai sensi dell'art. 199  
comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni  
in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis  
del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Data

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante  
*Gabriele Lucchini*

  
\_\_\_\_\_  
(IL CONCESSIONARIO)

